



Avv. Maurizio Iorio

ETICHETTATURA DI ACCUMULATORI E PILE RICARICABILI

Il 30 maggio 2012 entra in vigore il Regolamento UE n. 1103/2010 della Commissione (emanato, assieme ad altri regolamenti, in esecuzione della Direttiva 2006/66/CE relativa alla raccolta e trattamento di pile ed accumulatori esausti).

Il Regolamento 1103/2010 prescrive che gli accumulatori e le pile ricaricabili (nonché le batterie per autoveicoli) immessi nel mercato (europeo) dal 30.05.2012 dovranno riportare un'apposita etichetta, il cui contenuto e dimensioni sono indicati agli allegati I-III-IV del Regolamento.

Restano fermi gli altri requisiti previsti per l'etichettatura "standard" ambientale di tutte le pile e gli accumulatori (tra cui il bidoncino barrato) già previste dal D. Lgs 188/2008 che ha attuato in Italia la suddetta direttiva 2006/66/CE.

Lo scopo del Regolamento 1103/2010 è quello di ridurre i rifiuti derivanti da accumulatori, pile ricaricabili e batterie di autoveicoli agevolando la corretta informazione degli acquirenti circa il tipo di pila o accumulatore più idoneo alle loro necessità e quindi destinato a durare di più nel tempo. Proprio per questo motivo, il Regolamento NON si applica "... alle pile ed agli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) incorporati o progettati per essere incorporati in apparecchiature prima della fornitura all'utilizzatore finale e non destinati ad essere rimossi..." (ad esempio: accumulatori incorporati in tablet o in elettrodomestici o in apparecchi elettromedicali).